

Riunione dell'8 novembre 2007

Presidente: Avv. Antonio Ricciulli
Componenti: Avv. Massimo Rosi
 Avv. Costanza Acciai (Relatore)

CAF 5/07 – Appello del tesserato Adriano Cimini avverso la decisione della Commissione Tesseramento del 28 settembre 2007.

LaCAF

Letto il ricorso proposto dall'atleta Cimini Adriano, con il quale è stato proposto appello, avverso la sentenza emessa dalla Commissione Tesseramento Atleti in data 28 settembre 2007 che affermava la irricevibilità del ricorso presentato dall'atleta in data 08/08/2007, poiché proposto fuori termine.

Rileva

il sig. Adriano Cimini, tesserato con la società ASD Green Volley per la stagione 2003-2004, con ricorso presentato in data 13 agosto 2007, richiedeva il consenso del Comitato allo scioglimento dal vincolo di appartenenza alla ASD Green Volley, allo scopo di entrare a far parte della società S.S. K.G.M. Lazio per l'anno 2007/2008 potendo così disputare il campionato di serie D.

La società ASD Green Volley in data 24 agosto replicava al ricorso del sig. Cimini affermando che non era pervenuta presso l'Associazione, alcuna richiesta ufficiale di trasferimento da parte di una società di serie D o superiore, e, sostanzialmente ponendo l'accento sulla circostanza di non avere ricevuto alcuna "proposta" per la cessione (si suppone onerosa) del cartellino dell'atleta.

Il 28 settembre 2007 la CTA, in primo grado, analizzati gli atti prodotti da entrambe le parti nel giudizio, dichiarava improcedibile il ricorso, per mancanza di tempestività nella presentazione dello stesso, che doveva essere presentato in data 08/08/2007 anziché in data 13/08/2007.

Il sig. Adriano Cimini, in data 06/10/2007 impugnava la decisione della CTA, ponendo a base dell'appello il fatto che la società avesse effettivamente ricevuto la lettera di costituzione in mora il 19/07/2007 ma non aveva inviato alcuna risposta nei termini del regolamento, pertanto, decorsi i dieci giorni dalla data del ricevimento della lettera di messa in mora, i venti giorni per la presentazione del ricorso sarebbero decorsi a partire dal 29/08/2007, pertanto il ricorso era da considerarsi presentato nei termini di legge.

La ASD Green Volley si limitava a replicare all'appello presentato dal sig. Cimini, confermando le deduzioni inviate in prima istanza alla Commissione Tesseramento ed asserendo che le comunicazioni da loro effettuate erano state inoltrate nei termini stabiliti dal regolamento.

All'incontro fissato per il dibattimento del procedimento, la ASD Green Volley ometteva di presenziare, mentre si presentava solo il sig. Cimini, il quale ribadiva le motivazioni che lo avevano spinto a proporre il ricorso ponendo l'accento sul disinteresse della società nei confronti dell'atleta, mai raggiunto, a seguito della richiesta di scioglimento del vincolo, da alcuna convocazione per allenamenti, né sottoposto alle necessarie visite mediche, e costretto da tale atteggiamento del sodalizio ad interrompere l'attività sportiva.

Motivi della decisione

Per quanto attiene alla decorrenza del termine per la proposizione del ricorso, l'art. 80 RTA precisa che i venti giorni decorrano dalla data di ricezione negativa dell'associato, ovvero dall'attestazione della avvenuta ricezione dell'invito di cui al precedente articolo 77 comma 1 o, comunque entro 30 giorni dall'invio del predetto invito. Invero, una non corretta interpretazione del detto articolo porrebbe l'atleta che non abbia notizia, tramite la ricezione dell'avviso di ritorno della raccomandata, della data precisa di ricezione dell'invito da parte del sodalizio, nella necessità di proporre "comunque" ricorso, nell'ignoranza delle determinazioni del sodalizio di appartenenza, e, comunque lo porrebbe in una posizione deteriore rispetto all'atleta che abbia ricevuto la risposta negativa alla propria richiesta, il che verrebbe a creare, in sede giurisdizionale una disparità di trattamento che non si giustifica. La norma risulta, invece correttamente interpretata dallo schema per la procedura di scioglimento coattivo del vincolo pubblicato sul sito federvolley nella sezione documenti, schema dal quale si evince con chiarezza e senza possibilità di equivoco che i venti giorni per la proposizione del ricorso debbano essere computati, in caso di silenzio del sodalizio, dalla data di scadenza dei 10 giorni concessi al sodalizio per la risposta, detto termine non può che decorrere dalla data di ricezione dell'invito, ricezione, nel caso di specie, avvenuta 10 giorni dopo la data di spedizione dell'invito: deve pertanto ritenersi depositato tempestivamente il ricorso presentato in primo grado dall'atleta Cimini.

P.Q.M.

la CAF, in accoglimento dell'appello, rilevato l'errore nella determinazione dei termini di presentazione del ricorso, dichiara l'ammissibilità dello stesso e rinvia gli atti alla CTA per l'esame del merito.

dispone la restituzione della tassa.

F.to Il Presidente
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO IL 29.11.2007